

Codice A2204A

D.D. 12 gennaio 2026, n. 6

Regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica). Criteri per l'assegnazione dell'avanzo determinatosi nell'anno 2025 a favore dei soggetti beneficiari nell'anno 2024 che hanno subito una decurtazione.



ATTO DD 6/A22000/2026

DEL 12/01/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica). Criteri per l'assegnazione dell'avanzo determinatosi nell'anno 2025 a favore dei soggetti beneficiari nell'anno 2024 che hanno subito una decurtazione.

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 27 febbraio 2024, n. 2 *Modifiche alla Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e ulteriori disposizioni* che dispone la costituzione di un fondo straordinario per il pagamento dei conguagli delle utenze, destinato agli inquilini a basso reddito assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso le Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte, e il comma seguente che prevede che la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisca le categorie di beneficiari, le modalità di ripartizione e il funzionamento del suddetto fondo;
- il Regolamento n. 4/R/2024 avente ad oggetto la *Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica*, approvato in data 7 maggio 2024 e la successiva modifica di due articoli (artt. 3 e 4) del citato Regolamento, approvata in data 12 luglio 2024 con DGR n. 7-9/2024/XII;
- la Determinazione dirigenziale n. 1047/A22000/2024 del 19 luglio 2024, avente il seguente oggetto: *Regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica). Disposizioni in merito al riparto e all'utilizzo del fondo, impegni della somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo n. 110942 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, a favore delle Atc piemontesi e relative liquidazioni.*
- la Determinazione dirigenziale n. 823 del 18 giugno 2025, avente ad oggetto *Regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per*

assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica). Disposizioni in merito al riparto e all'utilizzo del fondo, impegni della somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo n. 110942 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore delle Atc piemontesi e relative liquidazioni.

Preso atto che la suddetta Determinazione n. 823/2025, in merito alle modalità di assegnazione di un eventuale avanzo determinatosi nel corso dell'anno, prevede quanto segue: *“con riferimento alla disposizione di cui all'art. 3, co. 5 (“La quota di beneficio, decurtata ai sensi di quanto previsto al comma 4, può essere oggetto di ulteriore assegnazione nell'anno successivo, previa verifica della disponibilità economica al netto dei pagamenti dell'anno di competenza.”), la Direzione si riserva la possibilità di verificare l'andamento concreto dell'erogazione del fondo dell'anno 2025 e solo successivamente di determinare i criteri per l'assegnazione di un'eventuale avanzo a favore dei soggetti beneficiari che nel corso dell'anno precedente hanno subito una decurtazione.”.*

Rilevato che, ai sensi delle comunicazioni ricevute dalle singole Agenzie territoriali per la casa, l'avanzo del fondo straordinario congruagli utenze prodotto nel corso dell'annualità 2025 (applicato a congruagli riferiti all'anno 2023) è il seguente:

- Atc nord: € 95.571,13
- Atc centro: € 209.148,95
- Atc sud: € 97.614,35

Precisato pertanto che l'avanzo determinatosi nell'annualità 2025 del fondo straordinario congruagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà applicato in forma proporzionale a favore dei beneficiari del fondo dell'annualità 2024 (applicata a congruagli riferiti agli anni 2016-2022) che, nel corso della stessa annualità 2024, hanno subito una decurtazione (ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento).

Dato atto che, qualora in sede di verifica della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte delle Agenzie territoriali per la casa, si riscontri un utilizzo soltanto parziale delle somme erogate, si procederà a disporre il reintroito delle somme non utilizzate.

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'art. 12;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la DGR 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la DGR n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017;
- il DPGR n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- la Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026".;

determina

1) di **disporre** che l'avanzo del fondo straordinario congruagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica determinatosi nell'annualità 2025 (applicato a congruagli riferiti all'anno 2023) sia applicato dalle singole Agenzie territoriali per la casa piemontesi a favore dei beneficiari dell'annualità 2024 (applicato a congruagli riferiti agli anni 2016-2022) che hanno subito una decurtazione nel corso della stessa annualità 2024 (ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento);

2) che la suddetta applicazione dell'avanzo sia attuata **in forma proporzionale** tramite la seguente modalità di ripartizione:

- a) importo dell'avanzo 2025 sommato con l'importo complessivo erogato nell'anno 2024;
- b) calcolo del valore percentuale dell'importo di cui alla lett. a) rispetto all'importo complessivo dei contributi spettanti nell'anno 2024;
- c) applicazione della percentuale di cui alla lett. b) ai contributi spettanti ai singoli beneficiari;
- d) determinazione dell'importo spettante a ogni beneficiario, al netto di quanto già ricevuto nel corso del 2024;

3) di **disporre** che la misura in oggetto sia eseguita da parte delle Agenzie territoriali per la casa entro centoventi giorni dalla data di esecutività della presente determinazione;

4) di **stabilire** che la rendicontazione attestante l'applicazione del contributo agli inquilini beneficiari, sia inviata alla Regione Piemonte - Direzione Welfare, da parte di ciascuna Agenzia, entro trenta gironi dall'esecuzione della misura, pena la decadenza del contributo;

5) di **prevedere** che, qualora in sede di verifica della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte delle Atc piemontesi, si riscontri un utilizzo soltanto parziale delle somme erogate, si

procederà a disporre il reintroito delle somme non utilizzate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Livio Tesio